

## **SCHEDA TECNICA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012 N. 21 - MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA**

La presente legge è adottata in adempimento di alcuni obblighi imposti dal legislatore statale che, in particolare, con l'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede che i Comuni di ridotte dimensioni demografiche esercitino in forma associata le funzioni fondamentali attraverso convenzione o unione e assegna alle Regioni il compito di individuare la "dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica" per l'esercizio associato obbligatorio di tali funzioni. Successivamente con l'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 si è intervenuti nuovamente sulla disciplina associata obbligatoria dei Comuni, aggiornando il disposto dell'art. 14 del D.L. 78/2010 citato. Attualmente il quadro normativo statale prevede:

- per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o fino a 3.000 se appartengono a comunità montane, l'obbligo di esercitare in via associata le funzioni fondamentali di competenza comunale definite dall'art. 14 D.L. 78/2010;
- il limite demografico minimo delle unioni di Comuni in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Regione;
- dei tempi certi scaglionati per l'avvio delle gestioni associate obbligatorie: almeno 3 funzioni fondamentali devono essere gestite in forma associate già a partire dal 1° gennaio 2013 e le restanti a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti sono autorizzati ad esercitare in forma associata tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti, anche quelli non fondamentali.

Stante dunque la vigente normativa statale, la presente legge procede alla suddivisione di tutto il territorio regionale in "ambiti territoriali ottimali", all'interno dei quali i Comuni che ne faranno parte dovranno esercitare obbligatoriamente la gestione associata di una serie di funzioni (ad esclusione dei capoluoghi di provincia, a meno che non ne facciano richiesta). Inoltre, l'obbligo di gestione associata di alcune funzioni fondamentali, che la legislazione statale prescrive solo per i piccoli Comuni (fino a 5 mila abitanti o fino ai 3 mila se montani), viene esteso anche ai Comuni cosiddetti "sopra soglia". Tra le funzioni obbligatorie rientreranno quelle relative ai sistemi informatici e alle tecnologie dell'informazione. Prevista inoltre la gestione associata obbligatoria di tutte le funzioni ex provinciali che saranno conferite ai Comuni stessi alla fine del processo di riordino del livello provinciale, fatta salva diversa espressa disposizione legislativa.

In base alla presente legge, i Comuni inclusi nell'ambito territoriale ottimale possono aggregarsi secondo le stesse forme associative già individuate dal legislatore statale, ossia ricorrendo al modello dell'Unione di Comuni o a quello delle convenzioni. All'interno di ciascun ambito territoriale potrà esservi soltanto una Unione di Comuni, con adeguate dimensioni demografiche (almeno 10 mila abitanti oppure di 8 mila nel caso di Unioni di Comuni montani). È pertanto previsto l'eventuale superamento della pluralità di Unioni, ove preesistenti nello stesso ambito. Tra le altre novità, anche la trasformazione di diritto delle attuali

Comunità montane in Unioni dei comuni montani, con un impegno a tutelare il personale nel passaggio da un ente all'altro.

Per l'entrata a regime del Programma di riordino territoriale (Prt), che avrà durata triennale, sono previsti 90 giorni dall'entrata in vigore della legge entro i quali la Giunta regionale valuterà le proposte di delimitazione degli ambiti ottimali pervenute entro 60 giorni dai comuni.

L'art. 6 della legge, in particolare, invita i Comuni a formulare proprie proposte di ambito, sulla base di criteri predeterminati atti ad assicurare un adeguato livello di gestione delle funzioni amministrative e dei servizi. Per esigenze legate al contesto territoriale sarà possibile derogare ad alcuni dei criteri di legge individuati all'art.6, comma 2. In ogni caso però, i comuni proponenti devono appartenere tutti alla stessa provincia, e nel caso in cui appartengano a comunità montane, devono impegnarsi a costituire, in coincidenza dell'ambito proposto, una o più unioni di comuni ovvero ad aderire ad una unione già esistente. La mancata presentazione di proposte entro il termine assegnato equivale ad assenso dei Comuni rispetto agli ambiti individuati con atto di Giunta (Programma di riordino territoriale).

La legge si propone di completare il programma di riordino territoriale delle comunità montane già intrapreso con la l.r. 10/2008 recante: "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", attraverso la loro trasformazione *ex lege* in unioni di comuni montani o attraverso il subentro ad esse di più enti associativi (unioni) e la regolamentazione della relativa fase successiva.

Infine, la legge al Capo IV, in linea con la tendenza attuale dell'ordinamento statale a favorire le unioni di comuni in quanto forme associative ritenute molto idonee al perseguimento degli obiettivi di efficienza/efficacia gestionale, prevede misure incentivanti solo per le unioni di comuni coerenti con le norme della legge, e prioritariamente per quelle coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali. Nessuna forma di incentivazione è prevista per i Comuni che partecipano in forma associata con la convenzione.

È fissato al 1 gennaio 2014 l'avvio per le gestioni associate, salvo per i comuni di maggiori dimensioni demografiche che possono ottenere una proroga al 31 dicembre 2015 per l'insorgenza di rilevanti difficoltà tecniche.